

A PROPOSITO DI LIBERTÀ E COSTITUZIONE IN HEGEL DI G. DUSO

CARLA DE PASCALE

Università di Bologna

Dipartimento di Filosofi e Comunicazione

carla.depascale@unibo.it

ABSTRACT

The first part of the volume addresses the issue of speculative procedure in Hegel's philosophy and the role played by mediation and the negative within such a process. The volume proceeds by debating the reach of the influence of Greek thought in Hegel, as well as the legacy of Jusnaturalistic modern thought. In its final part, the volume provides a reflection on the issue of social classes.

KEYWORDS

Speculative procedure, mediation, negative, modern jusnaturalism, classes.

Sono lieta di intervenire sull'argomento, certamente mossa da interesse scientifico, ma anche per onorare un rapporto personale di antica data: la prima occasione per manifestare pubblicamente attenzione e interesse per le ricerche di Duso fu una mia recensione di un'opera collettanea pubblicata nel 1979 (con Introduzione di Pierangelo Schiera), *Il concetto di rivoluzione nel pensiero politico moderno*, con l'eloquente sottotitolo *Dalla sovranità del monarca allo Stato sovrano*, nella quale compariva anche un suo saggio su *Rivoluzione e legittimazione in Hegel*. Da allora le occasioni di scambio e dibattito scientifico si sono moltiplicate e adesso, in qualche modo, si conclude un ciclo.

Il volume che mi accingo a discutere (*Libertà e costituzione in Hegel*, Milano, Franco Angeli, 2013) è idealmente diviso in due parti, che rispettivamente ripercorrono l'opera giovanile e quella matura di Hegel, ricostruendo e interpretando per ciascuna delle due principali fasi i concetti di "libertà" e di "costituzione". La seconda parte, notevolmente più ampia della prima, è incentrata sulle *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, vero argomento, direi, della ricerca di Duso, che egli domina e gestisce con maestria, frutto com'è di un lavoro decennale e di un interesse costante nel tempo. Credo che per Duso Hegel sia stato, dopo Platone, la guida per eccellenza nell'indagine teoretica e sia

successivamente diventato il filosofo con il quale egli ha avvertito la maggiore consonanza. Si potrebbe insomma, per una prima rapida sintesi, affermare che per Duso l'*eros filosofico* è fondamento ineludibile, ma proprio Hegel ha mostrato come il moderno, quello stesso che ha irreparabilmente soppiantato la bella greçità, ha anche prodotto, sul piano politico in particolare, una fucina di dottrine a loro volta destinate, dopo il successo, a mostrare tutti i segni del tempo e della loro storia. E proprio Hegel è stato il filosofo capace di lavorare sui contenuti principali di tali dottrine, meritevoli più di essere ripensati che semplicemente conservati, elaborando una teoria all'altezza dei tempi, mentre era – e nella misura in cui lo era – rispettosa dei frutti della tradizione.

Devo dire che le due parti di cui si compone il volume hanno ai miei occhi valore diseguale; si avverte, soprattutto nei capitoli iniziali, una certa fatica da parte dell'autore a individuare nei loro esatti contorni i temi di indagine specifici per legarli insieme in un nesso che egli vorrebbe fin dall'inizio stretto, se non coerente, e inserirli in un percorso che è visto come finalizzato alla costruzione matura del sistema, pur con tutte le sue asperità e anche le sue deviazioni. In effetti la questione del sistema appare per Duso davvero essenziale e a tratti egli sembra, da buon studioso dell'idealismo tedesco, emulare i suoi autori nel tentativo condotto fino alle estreme conseguenze di inserire al posto giusto tutte le tessere del mosaico/sistema e nell'affrontare dei veri 'corpo a corpo' quando qualche tassello rifiuta di rientrarvi (qualche esempio: p. 42, sulla rappresentanza nel giovane Hegel e p. 43, a commento della p. 444 degli *Scritti giovanili*). L'impressione ricavata da una prima lettura del capitolo dedicato agli scritti del periodo di Berna, con riferimenti a Tubinga e Francoforte – l'impressione cioè che la ricerca fosse stata concepita principalmente per esigenze di completezza e magari risalisse ad anni più lontani – è forse fallace; è più probabile invece che Duso abbia ritenuto di dover iniziare proprio da lì, dagli *Scritti giovanili* (integrati dalla traduzione delle *Lettres* di J.J. Cart), dalle pagine che gli sono apparse in questo senso più fruttuose, alla ricerca del 'filosofico', per fedeltà al presupposto di tutti i suoi studi, ovvero alla necessità di misurare – ai fini di una corretta comprensione – i singoli temi di indagine sul metro del procedimento *speculativo*.

¹Lo stesso poco oltre, riguardo all'interpretazione di Rousseau (una interpretazione in generale non priva di tratti di audacia), che per brevità esemplifico indicando un solo passaggio, l'ultimo capoverso di pag. 46, in cui essa è mitigata dalla duplice occorrenza del verbo "sembrare" e però anche gravata dal classico gesto di chi intende spiegare un filosofo meglio di quanto egli stesso non sia riuscito a spiegarsi. Cito solo le righe conclusive del passo: "Il contesto della sua ricerca *sembra* ora porre Hegel in contrapposizione al modo moderno di intendere la sovranità, e perciò anche a Rousseau, *anche se Hegel non se ne mostra esplicitamente consapevole*" (le sottolineature sono mie).

Presupposto da accogliere in pieno, ma che rende indubbiamente non facile l'impresa, specie quando si tratti delle primissime prove di Hegel, pervenuteci in forma frammentaria e risalenti a una fase in cui il filosofo in formazione poco ancora poteva sapere non solo del 'sistema' ma anche del procedimento logico da cui esso sarebbe scaturito; una fase in cui egli molto si occupava di religione – la quale può e deve sì essere chiamata in campo quando ci si interroga sulla 'filosofia' di Hegel, ma al prezzo di analisi complesse e soprattutto supportate dalla ricchezza di materiali documentari fornita dalla produzione più matura, per poter giungere a un'esatta cognizione dei loro reciproci rapporti. Infine, una fase in cui, salvo i pochi episodi noti, gli interessi politici, per quanto "centrali" come scrive l'autore, non erano sostanziati ancora in teorie di spessore. Diversamente, un maggior conforto viene offerto all'indagine dagli scritti più maturi *Le maniere di trattare scientificamente il diritto naturale*, i *Progetti di sistema jenesi* o la *Costituzione della Germania*, la cui interpretazione scorre con fluidità anche quando Duso affronta nodi delicati come la presenza di Rousseau, Fichte o Spinoza oppure quando registra gli effetti dell'attitudine critica esercitata da Hegel anche nei confronti del pensiero greco e insieme grazie a quel pensiero, per non dire di questioni conosciute ma non per questo meno ardue quali la trattazione hegeliana del concetto di "riconoscimento".

Come è noto, i risultati più fecondi dell'attività scientifica di Duso provengono dallo studio del giusnaturalismo moderno: a partire da Hobbes si sono a suo modo di vedere costituiti i principali concetti politici moderni, dipanatisi lungo una linea di assoluta continuità almeno fino a Kant, e ciò non solo nei territori germanici ma nell'intero spazio politico europeo, Gran Bretagna e soprattutto Francia comprese. Solo con Kant e poi con Fichte la linea di continuità e coerenza ha mostrato qualche segno di cedimento, ma non in grado di metterne in crisi l'assetto fondamentale; il panorama teorico è sostanzialmente mutato soltanto grazie a Hegel.

A fronte dell'opposizione netta della filosofia politica moderna a tutto quanto l'ha preceduta – dal pensiero greco fino alle ultime propaggini dell'epoca feudale – Hegel si mostra pensatore in grado di ri-articolare in diverso modo i concetti, politici e non. Non ha remore nel tornare a guardare alla Grecia antica, al luminoso modello della *polis* e al magistero da essa impartito per la costruzione di una Repubblica, né alla valorizzazione della saggezza pratica per opera dell'etica di Aristotele. Anche dall'età premoderna il filosofo sa trarre insegnamento, in particolare per quanto riguarda la strutturazione attuale che intesseva la società e che esercitava influenza dominante a livello politico-istituzionale non meno che a quello sociale. Questi alcuni degli elementi degni

di essere conservati o quanto meno tenuti in debita considerazione in fase di rielaborazione, in quella stessa fase in cui all'opera è la fatica dell'oltrepasarli. Ma ad essi si aggiungono elementi altrettanto rilevanti, provenienti proprio da quelle dottrine del diritto naturale che costituiscono l'antecedente immediato e contraddittorio. Anzi, l'atto della *Aufhebung* si dispiega nei loro confronti con tutta la sua potenza, spazzando via ogni dualismo e astrazione intellettualistica, combattendo lo Stato-macchina, confutando il significato moderno dei concetti di "rappresentanza" e "costituzione", conservando, nell'atto di superarlo, il "punto di vista soggettivo", sì da renderlo suscettibile di inglobarsi entro l'*idea* e la *libertà universale*. Il ripetuto interrogarsi sulla relazione uno/molti approda alla fine a una raffigurazione del rapporto tra diritto e Stato del tutto modificata rispetto a quella delineata nelle dottrine contrattualistiche; punto di forza ne è un concetto *concreto* di costituzione, reso tale innanzitutto dal ruolo politico e sociale assegnato agli *Stände* e poi dalla figura del monarca, dalle sue prerogative 'naturali' non meno che dal suo ruolo di 'decisore': una figura che risponde in modo paradigmatico alla richiesta hegeliana di respingere il formalismo e di tenere ferma l'indissolubilità del nesso tra forma e contenuto.

Fra i molti argomenti di interesse, e non solo nella parte dedicata alle *Grundlinien*, si segnalano i frequenti interventi a viso aperto sulle questioni maggiormente dibattute dalla storiografia, a partire dalla domanda sul segno ideologico-politico delle dottrine dello Hegel maturo, o sulla caratura del suo giovanile radicalismo rivoluzionario, così come sull'interpretazione complessiva della rivoluzione francese, nonché il dibattito attorno al grado di fruibilità delle *Nachschriften* delle sue lezioni e di altri manoscritti, per finire con la mai sopita discussione sul famoso assunto della realtà del razionale e razionalità del reale. Numerosi i risultati da condividere, primi fra tutti l'interpretazione complessiva del significato della "eticità" (compresi il tema della *libertà sostanziale* e la determinazione del significato di *Wirklichkeit*) o la delineazione del rapporto fra spirito oggettivo e spirito assoluto. E vi si possono aggiungere anche talune riflessioni sul valore della *Vermittlung*. Qui tuttavia non sempre è possibile generalizzare. Per fare solo un esempio, credo che in ottica hegeliana sia assolutamente corretta la lettura di Duso sul ruolo di mediazione, svolto dalla *ständische Repräsentation*, fra la *altständische Verfassung* e le moderne *Repräsentations vorstellungen* (cfr. p. 206; idem pp. 213 ss., sulla mediazione dell'elemento cetuale fra governo e popolo e poi sul legislativo), ma se si imposta la questione in termini più generali se ne coglie facilmente la delicatezza: la valorizzazione della figura della mediazione esige infatti al contempo di non depotenziare il compito teoretico assegnato al negativo, all'antitesi, al conflitto

– compito peraltro ben presente a Duso fin dai suoi primi studi sulla contraddizione nell’idealismo tedesco.

In altri casi potrebbe invece tornare utile l’evocazione della *Vermittlung* proprio a fronte di un ‘negativo’ insediatosi in modo magari troppo radicato (e radicale): per esempio nell’interpretazione finale tanto del “diritto astratto” quanto della “moralità”. Per ciò che concerne il primo punto, non si può che concordare con l’interpretazione di Duso: l’aggettivo “astratto” va “inteso come indicazione del fatto che esso non è realtà, ma appunto astrazione [...] da una realtà concreta più complessa, che viene alla luce nella parte dedicata all’eticità” (p. 149; cfr. anche p. 152). Con ciò, tuttavia, il suo significato resta ancora in buona misura da chiarire; non mi pare che l’aggettivo possa essere ridotto a connotazione della “conquista del diritto moderno”, consistente nel suo essere diritto valido “*ugualmente* per tutti gli individui”, tanto più se in questo suo significato è semplicemente celata l’ennesima prova della confutazione hegeliana del diritto qual è concepito dai ‘moderni’. Il rilievo dell’astrattezza non deve cioè far velo alla somma di problematiche affrontate in questi paragrafi e farci soddisfatti con la sola indicazione metodologica per cui le “sfere precedenti” quella dell’eticità “non hanno in sé una propria realtà: sono piuttosto aspetti e astrazioni da una realtà concreta che viene esposta nell’eticità” (pp. 154 s.).

Aperti restano in ogni caso problemi come quello della relazione fra diritto privato e diritto pubblico, raffigurata da Hegel in modo assai peculiare rispetto alla tradizione, per non dire del cattivo rapporto con il diritto romano esplicitato senza remore dal filosofo (quello stesso diritto romano culla del diritto privato – e certo la Roma antica ben poco aveva a che fare con l’eguaglianza dei diritti. E ulteriormente si noti come la critica alla concezione romana del diritto si estenda alla dottrina del diritto privato kantiana, in sostanza accusata di reduplicare la partizione antica della materia). La libertà, la peculiare accezione di libertà venuta in luce nella prima parte delle *Grundlinien*, ha infine un altro, notevole, campo di applicazione nei paragrafi dedicati da Hegel al diritto penale – una trattazione, anche in questo caso, dai forti tratti di originalità, ben illustrati da un’ampia letteratura. Duso, che ha dedicato diverse pagine a mostrare come solo nell’eticità si abbia “azione” reale e concreta, relativamente alla parte sul diritto astratto osserva: “Nella trattazione del diritto compare il termine di *azione*, soprattutto per quel che riguarda il circolo di delitto e vendetta, ma tale azione è un’azione che si rivela contraddittoria e nulla. Infatti, se l’azione comporta l’estrinsecarsi libero della volontà, è proprio questa libertà che viene negata dalla forma della coercizione che caratterizza sia il delitto sia la vendetta. Tale contraddizione porta a un risultato che è nullo anche

nella realtà [...] Non è allora la sfera del diritto astratto a permettere di raggiungere il concetto dell'azione: per ottenerlo bisogna innalzarsi alla *qualità morale soggettiva* – anche se solo nell'eticità si avrà il “superamento compiuto” di quello (pp. 160 s.). E qui la mediazione, anche come indicatore di complessità, può tornare a giocare un ruolo, per esempio nel ricordarci la figura del giudice, che solo facendo appello alla propria coscienza, nel momento di emettere la sentenza, riesce a spezzare, per dirla con Duso, il circolo di delitto e vendetta. ‘Moralità del giudice’ segnala allora il punto di avvio dell'opposizione fra la volontà soggettiva particolare e quella che invece vuole l'universale, fino a giungere all'agire reale del giudice nella più alta sfera della amministrazione della giustizia, quale uno degli elementi costitutivi di quest'ultima, accanto alla pubblicità delle leggi, alla codificazione e a tutte le questioni inerenti la giurisdizione.

Anche nell'analisi dedicata alla moralità molto marcato è il ruolo svolto, secondo Duso, dal negativo (opposizione-negazione rispetto al diritto astratto, esterno, e piena emersione del momento soggettivo). E anche qui non si può che concordare con l'autore quando osserva come fin dagli *Scritti giovanili* Hegel abbia criticato il rigorismo kantiano, mostrando come la moralità non sia soltanto fatto della ragione, ma coinvolga anche la parte sensibile della natura umana, comprensiva, oltre che dei principi determinanti della sensibilità, anche di tutti i frutti del sentimento, in particolare di quello religioso. Di qui l'attenzione per la dimensione *soggettiva* della religione (pp. 22 s.). D'altra parte occorre anche dire che proprio dell'insegnamento kantiano lo Hegel giovane aveva fatto tesoro nell'atto di stabilire l'opposizione fra “religione soggettiva” e “religione oggettiva” sì che, tenendo conto di questo, diventa problematico credere al suo disinteresse per la distinzione kantiana fra moralità e legalità² e, a cascata, al suo rifiuto della separazione ‘moderna’ fra morale e politica. Ma questo è solo un esempio; in realtà, il tema della presenza di Kant nella filosofia hegeliana è notoriamente assai articolato e composito e quando si arriva alle *Grundlinien*, anche grazie alla maggiore complessità di questa trattazione, la stessa moralità appare come un terreno particolarmente fertile di risultati per il gioco di conservazione e superamento; aggiungo, per riprendere questioni già accennate, che può essere di ausilio per la comprensione dei rapporti fra diritto privato e diritto pubblico anche già solo il luogo in cui essa è da Hegel collocata all'interno dell'opera.

² Nel frammento bernese citato a p. 24, n. 15; tanto più questo dovrebbe valere per il testo denominato *La positività della religione cristiana*, nei passi citati da Duso alle pp. 38 s., anche se non si può che concordare sul fatto che Hegel non intendesse difendere ‘lo Stato di diritto’ – Stato, in questa forma, mai effettivamente contemplato da Hegel e quindi tanto meno difeso.

Ma più in generale e in rapida sintesi direi che non potrebbe darsi una *Sittlichkeit* come quella concepita da Hegel se gli attori – e non solo i protagonisti – agenti sulla scena della concreta *Verfassung* da lui disegnata non fossero uomini addestrati (anche) da Kant, capaci di introiettare comportamenti dettati da una visione guadagnata da Hegel proprio attraverso il filtro della filosofia kantiana: dal proponimento all'intenzione, dall'interesse al bene, proprio e altrui, fino al bene "universale". Che poi l'argomento centrale della parte intitolata 'moralità' debba essere riconosciuto nella "azione" quale "espressione della soggettività consapevole" (p. 167) piuttosto che in "ciò che è comunemente inteso come "morale" e che "concerne l'azione buona che si contrappone al male" (165), non inficia ma anzi conferma quanto appena detto. Si diceva che quegli uomini sono addestrati (anche) dalla filosofia kantiana; se ci si chiede quale altra influenza sia stata attiva in questo campo, Duso ci ricorda che Hegel è erede di una consistente tradizione di filosofia pratica a partire dai Greci (p. 151) – accanto alla quale aggiungerei la menzione di un'altra meno remota sorgente, quella della filosofia dell'*Aufklärung*, il cui ruolo si mostra in questo contesto tutt'altro che irrilevante (mi riferisco sia alla *Schulphilosophie* di impronta wolffiana, sia alla più tarda *Popularphilosophie*).

Ho fin qui cercato di esporre gli elementi fondamentali che caratterizzano questa ricerca e di porne in evidenza i tratti più felici, senza evitare di indicare alcuni passaggi a mio modo di vedere meritevoli di arricchimento e completamento. Con ciò non si può tuttavia dire esaurito l'interesse del volume, che presenta copioso materiale di discussione. Per non estendere oltre misura questo intervento e non mancare, d'altra parte, di segnalare almeno alcuni dei temi più stimolanti per una ulteriore riflessione, mi limiterò qui di seguito ad elencarli in forma sintetica. Per limitare il rischio di fraintendimenti derivanti da questa forma espositiva, la faccio precedere da un'avvertenza, probabilmente non necessaria: l'intenzione è quella di apportare un contributo di partecipazione al dibattito che si sta svolgendo in queste pagine e di fornire non già un elenco di obiezioni, bensì un breve inventario di argomenti passibili di una lettura diversa o, ancor più limitatamente, di argomenti ai quali personalmente tendo a dare una lettura diversa, come risultato della mia esperienza di ricerca e della mia formazione.

Innanzitutto una questione di metodo: talvolta, a fronte di singole affermazioni, da sottoscrivere, a produrre interrogativi è il tipo di connessione stabilita tra queste, oppure è il parallelismo istituito fra situazioni lontane a creare un effetto di spaesamento. Basti un esempio: nell'illustrazione dei frammenti di Berna il periodo post-repubblicano sia dei Greci che dei Romani è indicato da Duso come "meccanizzazione dello Stato" (p. 31) e insieme è evocata la con-

nessione istituita dallo stesso Hegel fra questo fenomeno e la “formazione di ceti (*Stände*) particolari”, destinati a posizioni di governo e di potere (p. 32. Poi, con repentino passaggio da questa alla condizione dello Stato moderno, Duso associa le due idee dello Stato-macchina settecentesco e della formazione, anch’essa tipica dello Stato moderno, di un ceto politico specializzato. Se ho ben inteso, in entrambi i casi il riferimento è a un ceto cui vengono affidati compiti burocratico-amministrativi – qualcosa di molto simile a quello che sarà il “ceto generale” proposto poi da Hegel nelle *Grundlinien*. Ma, se è così, siamo di fronte alla soluzione prevista o anche solo auspicata dallo Hegel maturo all’annoso problema del ‘dualismo’ fra Principe e ceti – soluzione che, per altro verso, non so quanto fosse presente agli occhi dello Hegel giovane, il quale ragionava sulla generale struttura cetuale della società del suo tempo e che di quel dualismo non sembrava allora insoddisfatto. Né, tutto sommato, lo sarà neppure più tardi, visto il ruolo assegnato ancora nelle *Grundlinien* ai ceti (particolari), che continuano a rivendicare spazio, in qualità di grandezze concorrenti, a fronte sia del monarca che del cosiddetto ceto generale³ (sul tema si leggano anche le pp. 194-199).

L’ultima frase scritta e soprattutto la nota che la corredda riguardano già una delle questioni di merito cui volevo a questo punto dedicarmi. Ancora legata alla tematica degli *Stände* è l’annotazione al § 228 citata da Duso, pp. 163-4, in partic. n. 35 e 36 dove, al di là della questione particolare delle corti di giurati, a me pare che il tema vero sia quello della giurisdizione (già presentato nella annotazione al § 219) e in particolare la proposta hegeliana di mantenere una giurisdizione differente per i differenti soggetti giuridici – proposta a cui peraltro il filosofo intende conferire un senso politico diverso rispetto a quello attribuitogli da C.L. von Haller (e criticato da Hegel proprio nella stessa annotazione). In questo quadro complesso rientra anche l’interpretazione, appunto, di quel senso politico e sociale diverso da conferire ai ceti, proclamato da Hegel. Questo, confesso, è sempre stato per me un nodo interpretativo difficile da sciogliere e proprio per la sua problematicità desidererei che Duso esplicitasse il significato della bella citazione tratta dallo scritto sul Württemberg (p. 203, n.

³ Uno spazio che Hegel accorda loro assai di buon grado e che Duso nella sostanza condivide, come ci mostra, per es., la trasformazione, ch’egli registra (p. 162), del diritto astratto nella parte della Sezione seconda dedicata all’amministrazione della giustizia, dove “i concreti rapporti che sfociano negli *Stände* e nelle corporazioni” danno luogo a “un reciproco riconoscimento di diritti differenti”. Inoltre, se per ‘ceto generale’ si intende – come credo si debba fare – i membri della ‘classe’ burocratico-amministrativa, storicamente essi affiancavano il monarca ed erano (socialmente ed ideologicamente) dalla sua stessa parte, mentre i membri dei ceti particolare erano, per ciò stesso, dalla parte opposta (proprio in quanto portatori di particolarità e pertanto contro l’universalismo statale).

48) e la peculiare ottica hegeliana in base alla quale essa è a suo parere pronunciata.

Quanto alle caratteristiche del monarca, cui si è già sopra accennato, mi permetterei una annotazione aggiuntiva, per contestare che Hegel veramente annoveri, fra queste, anche un “diritto fondato sull’autorità divina” (p. 212); tali parole sono effettivamente scritte nero su bianco nell’annotazione al § 279, ma subito seguite dalla precisazione: “Ma è noto quali fraintendimenti vi [a tale “rappresentazione”] sono congiunti, e il compito della considerazione filosofica è di comprendere appunto questo divino”. Bene fa quindi Duso a limitare la portata dell’argomento avvertendo che quel diritto è nominato “non tanto per avallare concezioni antiche e religiose del potere, quanto perché in esse, contro il *Räsonnement* moderno, si esprime per lo meno la *indeducibilità* logica del momento della decisione”. Aggiungerei che tale *indeducibilità* è già assicurata dal carattere della ‘naturalità’ della persona del monarca, ossia dall’ereditarietà del titolo, e l’attributo “divino” è un modo di spiegare quella nascita che – miracolosamente, verrebbe voglia di dire – garantisce a un popolo di essere governato – oltre che garantire al filosofo la comprensione del “concetto” di “ciò che *ha inizio semplicemente da sé*” e non è invece “un che di dedotto”. Così come non viene dal popolo (argomento della restante parte dell’annotazione al § 279), la sovranità non viene neppure da Dio, contro le tante teorie politiche coeve che ancora lo sostenevano.

Del rilievo della figura di Kant ai fini dell’elaborazione hegeliana ho già detto; se mai, ci sarebbe da aggiungere qualche osservazione sul percorso delineato da Duso dei rapporti fra diritto e morale nella storia del pensiero tedesco, che non mi convince del tutto. Naturalmente, in frangenti interpretativi di questo genere è facile che tutti abbiano ragione, se solo dichiarano il punto di vista dal quale si collocano. Dalla sua prospettiva ha pertanto ragione Duso a far risalire a Hobbes “la scissione, tipicamente moderna, tra morale e diritto” (p. 149) e si può comprendere il motivo che lo spinge al passo successivo, a dichiarare cioè che tale scissione “attraverso Pufendorf e Thomasius informerà di sé la cultura tedesca”. Osservando tuttavia la vicenda dall’ottica germanica, si è portati ad apprezzare assai di più la grandezza della figura di Thomasius – una grandezza raggiunta, oltre che sul principio di socialità, proprio sul terreno della separazione fra morale, diritto, religione e politica – e a far risalire propriamente alla sua opera la posizione di un problema che, pur facendosi spazio con fatica nel successivo pensiero tedesco, da allora in poi lo ha carsicamente percorso per riemergere ed affermarsi proprio con Kant e poi con Fichte. In riferimento a Kant, sarei portata ad accentuare nel suo pensiero, assai più fortemente di quanto non faccia Duso, la scissione istituita fra diritto e

morale (p. 150)⁴. Con Hegel effettivamente “il dualismo” di diritto e morale è superato e dipende dai rispettivi punti di vista considerare questa come una seconda e definitiva conquista (dopo quella di Hobbes) oppure come un ritorno entro l’alveo di una precedente corrente fin lì dominante, pur con eccezioni.

Ho lasciato per ultima una osservazione che avrei dovuto fare ben prima – visto che riguarda la *Vorrede* delle *Grundlinien* – perché rivela un punto di dissenso aperto. Nella trattazione di Duso si leggono passi di grande lucidità finalizzati a spiegare in cosa consista la “conoscenza speculativa” – quella medesima alla quale Hegel fa riferimento fin dalle prime battute, per marcare tutta la distanza rispetto alla “vecchia logica”, anzi la vera e proprio opposizione ad essa. Mi rendo conto che l’accusa di voler riesumare il vecchio Haym è in agguato, ma non posso non obiettarli che a una questione di tale rilievo Hegel riserva due scarse pagine e già alla fine della seconda pagina scatta l’attacco contro Fries, che si protrae per la maggior parte del testo, per arrestarsi solo alla soglia dell’assunto “Ciò che è razionale è reale ecc.”⁵. Allora, è vero che la filosofia è il tempo appreso col pensiero e il tempo merita di essere valutato in congrua estensione ed entro tutte le necessarie connessioni, ma è altrettanto vero che a quel tempo appartenga a pieno titolo anche la storia che Hegel sta vivendo, con gli innumerevoli atti di stabilizzazione politica – per non dire di restaurazione e reazione – che coprono l’arco temporale dal Congresso di Vienna ai Deliberati di Carlsbad. Così come è incontestabile che Hegel, saldamente insediato su una cattedra prestigiosa, stia in queste pagine infierendo contro Fries, rimosso dall’insegnamento anche per il suo intervento diretto alla festa della Wartburg e per i rapporti con il suo allievo K.L. Sand, l’assassino di Kotzebue – vicenda che fu all’origine degli stessi Deliberati di Carlsbad. Non è questo il luogo per discutere quanto la filosofia di Fries meritasse gli epiteti ri-

⁴La presenza, in Kant, di un tentativo di accordare tra loro diritto e morale può essere spiegata, oltre che come una tendenza insita nella sua stessa concezione, anche come il risultato di tracce rimaste in certi punti della sua esposizione, dell’influenza, per quanto da Kant apertamente contrastata, esercitata dai manuali di tradizione wolffiana su cui egli era solito fare lezione. Esempio consono al nostro tema è l’utilizzo dei due trattati di Baumgarten *Initia philosophiae practicae primae* e *Ethica philosophica*, nel primo dei quali sono trattati insieme il diritto e la morale e nel secondo la religione e l’etica.

⁵Duso ne è, d’altra parte, perfettamente consapevole, ma pensa – come del resto hanno pensato molti altri valenti interpreti – che non sia questo il problema vero; ne fanno fede le seguenti righe: “Si può qui lasciare da parte l’aspetto della polemica e dell’intervento sui rapporti tra i governi e la filosofia, aspetto che mostra certo come un’opera come i *Lineamenti* abbia pur sempre anche un significato di intervento culturale e possa giuocare anche un ruolo nella situazione del tempo. Quello che qui importa è intendere quale sia il livello di *comprensione* della realtà dell’epoca, quale sia la profondità filosofica e il senso sistematico del procedimento hegeliano” (p. 114).

servatigli da Hegel (cavolo riscaldato, ateismo del mondo etico, brodaglia del cuore, cattiva coscienza morale, ciarlataneria dell'arbitrio); quel che conta è che per Hegel essa incarna "l'odio contro la legge". Ora, se si riflette al ruolo della legge all'interno della *Sittlichkeit*, il minimo che si possa osservare (oltre alla ineleganza, già notata da molti interpreti, di queste pagine) è che una polemica che alcuni vogliono di scarso peso, associata al tema della "legge", con la rilevanza rivestita da quest'ultima all'interno del sistema, non contribuisce a rendere giustizia alla credibilità del sistema medesimo. A maggior ragione quando questo accade in pagine di presentazione dell'opera e delle sue finalità.